

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE ANNO 2017

Il 13/07/2017 si è tenuta la riunione in sede di sessione di contrattazione decentrata di secondo livello, presso la sede dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Padova, alla quale sono presenti:

La delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Presidente Dell'Ordine Prof. Pasqualino Boschetto e il Segretario Ing. Luca Rinaldini assistiti dal CDL Dott. Daniele Carraro

nonché

la delegazione sindacale in rappresentanza dei dipendenti;

per la CISL il sig. Roveron;

unitamente dette "Parti".

Visto

a) Il CCNL nazionale di riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici Non Economici, ultimo rinnovo per la parte normativa (2006-2009) del 18.02.2009 e per la parte economica al 2008-2009.

b) l'art. 36, Titolo V, del predetto contratto;

c) l'art. 20 del T.U. sul Pubblico Impiego D. Lgs. n. 165/2001;

d) il precedente Contratto Collettivo Integrativo di Ente che risale al 11 ottobre 2004;

Premesso

Le Parti hanno ritenuto opportuno dopo diversi anni dall'ultima contrattazione integrativa, discutere e trattare un nuovo **Contratto Integrativo di Ente**, al fine di procedere ad una razionalizzazione ed a un miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro, alla organizzazione degli uffici e ad una auspicabile maggiore efficienza e produttività del lavoro, nell'ottica di favorire il processo di valorizzazione professionale di tutto il personale dell'Ordine.

Con l'occasione le Parti hanno discusso altresì, anche il nuovo Regolamento sull'orario di lavoro che pur non stravolgendo l'impianto già esistente ha voluto chiarire alcuni aspetti finalizzati ad un miglioramento dell'organizzazione del lavoro dell'Ente.

Tutto ciò premesso le Parti:

Concordano

sulla seguente intesa relativa agli aspetti del sistema indennitario e incentivante nonché su quelli regolatori dell'orario di lavoro.

1.Campo applicazione ed efficacia

Il presente Contratto Collettivo Integrativo per la parte giuridica è produttivo di effetti dal giorno successivo a quello di ratifica del presente atto da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine., mentre per la parte economica dispiega la sua efficacia dal 01/01/2017.

2.Progressioni economiche

Le rappresentanze dei lavoratori hanno richiesto di riconsiderare il passaggio orizzontale di carriera del personale dell'Ente, essendo tali progressioni sbloccate nell'anno 2015 e visti i risultati raggiunti, in termini di produttività, a cui l'Ente ha comunque sopperito con personale a termine oltre che grazie alla riorganizzazione interna delle attività.

Tali competenze, maturate progressivamente e confermate dall'assenza di valutazioni negative, si è consolidata negli anni, determinando il rafforzamento professionale dei Dipendenti in un contesto lavorativo di elevato livello culturale senza che si manifestassero disservizi per gli iscritti.

Il passaggio di livello è stabilito in funzione delle risorse certe e stabili esistenti e disponibili nel Fondo unico trattamenti accessori (il "Fondo") il cui utilizzo per l'anno 2017 verrà di seguito esplicitato al successivo punto 3 Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo verrà ridotto delle somme corrispondenti.

Alla data odierna risultano in forza i seguenti dipendenti

Libralato Sabrina C2

Bordin Marte B3

Baraldo Valeria B1

Le Parti concordano per l'attribuzione alle tre dipendenti di una indennità di cassa pari ad euro 1000,00 annui in ragione delle particolari attività svolte.

3.Fondo unico trattamenti accessori



Il FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ex art. 31 CCNL EPNE 1998/2001 come integrato dall'articolo 25 CCNL EPNE 2002-2005 e dall'art. 36 comma 1 del CCNL 2006-2009, per l'anno 2017 è costituito come da seguente prospetto:

<u>ANNO 2017</u>	
<u>Art. 31 CCNL 16 febbraio 1999 (quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999)</u>	
⇒ aggiornamento calcolo del compenso per 250 h di straordinario al controvalore vigente al 1.1.2000 riferito allo qualifica funzionale e per ogni dipendente dell'Ente	13.500,00
⇒ Storizzazione (art 31 CCNL 16 febbraio 1999 lettere da b...a....l) - <u>Art.35 CCNL 6 luglio 1995 - art 3 / 4 CCNL 1 luglio 1996)</u>	348,00
⇒ risparmi derivanti dall'applicazione dall'art. 43 L. 449/1997 (quali sponsorizzazioni, accordi di collaborazione(riscossione quote CNF), convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per servizi non istituzionali)	
<u>Art. 4 CCNL 14 marzo 2001 (biennio economico 2000/2001)</u> ⇒ incremento percentuale del fondo calcolato sul monte salari per l'anno 1999, come da seguente tabella: punto 3, lettera a) incremento dello 0.57% ⇒ punto 3, lettera e): incremento massimo dell'1% (1,50% per il Personale non destinatario della L. 88/1989)+ max.1.50% ⇒ punto 8, lettera a): incremento ulteriore dello 0.36% Per un totale massimo del 2.43% CCNL 2000/2001 (monte salari anno 1999,)	839,55
punto 10 - Le risorse dei Fondi possono essere adeguate, nell'ambito della capacità di bilancio degli Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, finalizzati all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze.	
<u>INDENNITA' DI ENTE</u>	
<u>Art. 26, comma 5 (biennio economico 2002/2003) €16,19 area B- €19,07 area C</u>	
<u>Art. 4, comma 1 (biennio economico 2004/2005) €5,40 area B - €6,30 area C</u>	
<u>Art.35 comma 1 (biennio economico 2006-2007) €4,96 area B - €5,88 area C</u>	
<u>Art. 6 comma 1 (biennio economico 2008-2009) €8,78 area B - €10,40 area C</u>	
TOT. 35,33 41,65	
Art. 25, comma 3 CCNL 02/05 incremento del fondo per ogni unità in servizio dal 1/1/2003 € 15,90 x 13	620,00

mensilità per gli Enti non destinatari della legge 88/89	
<p><u>Artt. 5,(biennio economico 2004/2005)</u></p> <p>⇒ il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree di cui all'art. 25, comma 2 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è incrementato, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull'anno 2006, di un importo del monte salari dell'anno 2003 del personale ricompreso nelle aree A, B e C pari allo 0,69%</p>	300,15
<p><u>Artt. 6 (biennio economico 2004/2005)</u></p> <p>⇒ con riferimento ai dipendenti in servizio al 31/12/2005 presso ciascun ente, ai quali non si applica la disciplina della indennità di anzianità, perché in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di cui al comma 1, pari a € 4,94 pro-capite per tredici mensilità, è destinata, con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall'anno 2006, ad incrementare il fondo per i trattamenti accessori di ente</p>	192,66
<p><u>Artt. 36 CCNL 2006-2009</u></p> <p>⇒ Con decorrenza 31/12/2007 e a valere dall'1/1/2008, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree, determinato ai sensi dell'art. 25, comma 2 del CCNL del 9 ottobre 2003 e dell'art. 5, comma 1 del CCNL del 8 maggio 2006, è incrementato Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 di un importo pari allo 0,16% del monte salari 31/12/2005</p> <p><u>Art. 1 comma 1/2 CCNL 2006-2009 code contrattuali (biennio economico 2006-2007)</u></p> <p>⇒ 1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, in applicazione dell'art. 38 del CCNL dell'1 ottobre 2007, i fondi per i trattamenti accessori di Ente, di cui all'art.36, commi 1 e 2, del medesimo CCNL sono incrementati solo per l'anno 2007 di € 181 annui lordi pro capite per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2005.</p> <p>⇒ 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse dei fondi di cui all'art.36, commi 1 e 2, del CCNL dell'1 ottobre 2007, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,36% del monte salari 2005 e ripartite sulla base di quanto indicato nel comma 3. Per gli Enti non destinatari della legge n.88 del 1989, l'incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,55%.</p>	432,40
	543,00
	389,93
Totale fondo al 31/12/2017	23.054,00

Il Fondo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del DPR n. 43/1990 e ss., per l'anno 2017 è concordato tra le Parti per un valore pari ad euro 23.054,00 e per un organico corrispondente ai dipendenti in servizio.

Utilizzo del Fondo anno 2017

Le Parti convengono di utilizzare le risorse nel modo seguente:

- a) sviluppi economici; per 1 progressione orizzontale per la Categoria "C" pari ad € 1339,69 annui
- b) indennità di Ente; pari ad € 5890,32
- c) buoni pasto;
- d) lavoro straordinario; pari ad € 5.200
- e) sistema incentivante per obiettivi; (verranno utilizzate le quote residue del fondo detratto le risorse utilizzate per le finalità indicate ai punti precedenti)
- f) Indennità di cassa;

Punto a. Risorse : euro 1.339.69 a far data dall'1 gennaio 2017 , utilizzo di tali risorse per le finalità degli sviluppi economici , il Fondo verrà ridotto delle somme corrispondenti e necessarie a garantire la progressione orizzontale da C2 alla categoria C3.

Punto b. va applicato il trattamento dell'indennità di Ente come da quota prevista nel ccnl .

Punto c: il valore dei buoni pasti resta fissato in euro. 7,00.

Punto d: risorse : tutte le risorse se non utilizzate andranno ad incrementare la voce e.

Si conviene di stabilire un "tetto" di euro 5.200,00 all'interno del Fondo per il pagamento del lavoro straordinario, che sarà regolato così come convenuto nel Nuovo Regolamento sull'orario di lavoro dell'Ente.

Punto e: risorse: la somma residua del Fondo. Entro il 31 gennaio di ciascuno anno verranno assegnati al personale obiettivi generali e individuali diretti ad incentivare la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi. Saranno previste due verifiche intermedie nel corso dell'anno e comunque la verifica finale dovrà concludersi entro il 31.12 di ciascun anno. L'accesso alla parte incentivante del Fondo, sia generale che individuale, sarà condizionato al rispetto da parte del personale dipendente all'orario di lavoro nonché alla mancata irrogazione da parte dell'Ente di provvedimenti disciplinari nel corso dell'anno di competenza. Ove gli obiettivi individuali non vengano raggiunti, l'importo non conseguito dal singolo lavoratore, andrà ad incrementare il punto e .



La quota rimanente viene interamente destinata al Fondo e somministrata al momento del saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, ai dipendenti, che ne avranno diritto, esaurendola completamente a prescindere dal numero dei dipendenti in organico .

Qualora nessun dipendente ne avesse diritto, la quota di produttività non erogata andrà ad incrementare la voce di cui al punto e) del fondo previsto per l'anno successivo.

Punto f: Si conviene di predisporre l'erogazione di un'indennità così come previsto al punto 2.

4.Orario di lavoro e lavoro straordinario

In occasione del presente contratto integrativo di Ente emanato, dopo essere stato condiviso con tutto il personale dipendente e le rappresentanze sindacali viene emanato il Nuovo Regolamento sull'orario di lavoro (con allegati Vademecum e Tabella orario di lavoro e servizio) che entrerà in vigore il giorno 1 Luglio 2017.

5.Disposizioni finali

Per quanto non previsto e riportato nel presente atto ci si riporta a quanto normato nel CCNL Enti Pubblici non Economici applicato.

Letto, confermato e sottoscritto in Padova, il 13/07/2017

Per la delegazione Ordine Ingegneri della Provincia di Padova. Il Presidente Ing. Pasqualino BOSCHETTO 	Per la delegazione sindacale CISL FP PADOVA ROVIGO Michele ROVERON 
Il Segretario Ing. Luca RINALDINI 	
Il CDL Dott. Daniele CARRARO 	